

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA

Anno scolastico 2025-2026

Dalla Legge della Scuola del 1° febbraio 1990:

art. 23

- 1 *L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e post-obbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 49 della Costituzione federale.*
- 2 *La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni di età.*
- (...)

Decisione dei genitori in merito alla frequenza delle lezioni di religione

DATI ALLIEVA

|Data di nascita

|Indirizzo

DECISIONE IN MERITO ALL'INSEGNAMENTO RELIGIOSO

- | | | |
|-----------|--------------------------|--|
| L'allieva | ☐ | Frequenta le lezioni di religione cattolica |
| | ☐ | Frequenta le lezioni di religione evangelica |
| | ☐ | Non frequenta alcuna lezione di religione |
-

La dichiarazione di frequenza effettuata tramite il presente formulario dai genitori degli allievi di 1^a elementare resta valida anche per gli anni successivi, salvo controindicazioni scritte della famiglia

N.B.: L'occupazione del tempo corrispondente alle lezioni a cui l'allieva non partecipa viene regolata dagli istituti in base alle disposizioni degli uffici dipartimentali competenti

|Luogo e data

|Firma genitore o rappresentante legale
